

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 267-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATRICE BARBIERI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze
a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.**

**d'iniziativa dei senatori BOLDRINI, TAVIANI, FABBRI, PECCHIOLI,
TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, BONO PARRINO, GUALTIERI, BRINA,
MERIGGI e CROCETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 dicembre 1980, n. 932, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, fu emanata allo scopo di estendere ai familiari dei perseguitati i benefici da cui erano stati ingiustamente esclusi, e in particolare il beneficio dell'assegno vitalizio di benemerenzza del quale non era stata prevista per essi la reversibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; non era, inoltre, stata prevista la possibilità per gli stessi di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso in cui l'avente diritto all'assegno fosse deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Nella medesima situazione si trovano gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. ed i loro familiari.

Mentre a favore degli ex deportati è stato predisposto e concesso un assegno vitalizio identico a quello previsto per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali, nulla è stato invece previsto per i loro familiari in merito alla reversibilità.

Questa disparità di trattamento deve essere eliminata per una ragione di giustizia concedendo opportune misure risarcitorie volte a offrire una qualche *pecunia doloris* alle sofferenze patite da queste persone.

Già durante la X legislatura il Senato, nella seduta del 29 gennaio 1992 approvò il disegno di legge (A.S. n. 379) del quale era primo firmatario il senatore Bertoldi, re-

cante integrazioni e modifiche alla legislazione in materia di provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.; sfortunatamente il disegno di legge non riuscì ad essere approvato per la fine anticipata della legislatura.

Con il presente disegno di legge, per il quale si auspica un *iter* parlamentare più fortunato, si propone l'integrazione e la modifica della legge 18 novembre 1980, n. 791, recante l'istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., introducendo anche per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista, la medesima ampiezza del beneficio dell'assegno vitalizio e della copertura, con pagamento virtuale dell'importo dei contributi figurativi a carico dello Stato, dei periodi scoperti da contribuzione, ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Inoltre, si prevede che, anche per gli ex deportati politici, l'assegno vitalizio sia reversibile a favore dei familiari secondo norme esattamente corrispondenti a quelle applicate per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

La Commissione affari costituzionali nella seduta del 26 maggio 1993 ha approvato a maggioranza il testo del disegno di legge in esame.

BARBIERI, relatrice

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime il proprio nulla osta, per quanto di competenza, alla duplice condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la decorrenza venga fissata al 1993 e che il riferimento sia all'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOLDRINI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati dei campi di sterminio nazista K.Z. per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbli-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

gatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 1500 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire **2.500 milioni a decorrere dall'anno 1993**, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale **1993-1995** al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno **1993**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento **relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri»**.

2. *Identico.*